



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle quote premiali per l'anno 2022.**

Repertorio Atti n. 279 /CSR del 21 dicembre 2022.

### LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 21 dicembre 2022:

**VISTO** l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, il quale ha aggiunto all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 67-bis, formulato come segue: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le Regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005";

**VISTO** l'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che fissa, in corrispondenza dello 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'entità della quota premiale introdotta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011;

**VISTO** l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale prevede, anche per l'anno 2020, che il riparto della quota premiale di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avvenga tenendo conto, tra l'altro, dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

**VISTO** l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il quale prevede, anche per l'anno 2021, che il riparto della quota premiale di cui all'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avvenga tenendo conto, tra l'altro, dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

**VISTO** inoltre, l'articolo 35, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che stabilisce quanto segue: "Limitatamente all'anno 2021, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è pari allo 0,32 per cento";

**VISTO** l'emendamento governativo 51.1000 al disegno di legge di bilancio 2023, che individua, per l'anno 2022, la quota premiale disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nella misura dello 0.40 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard per il medesimo anno;

**VISTA** la proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale dell'anno 2022, sulla quale è stata sancita intesa in Conferenza Stato-Regioni in data 21 dicembre 2022 (Rep. Atti n. 278/CSR), con cui, subordinatamente all'introduzione nell'ordinamento della norma sopra richiamata, si è comunque provveduto ad accantonare la somma complessiva di 503.920.000,00 euro per le finalità di cui alla normativa sopra richiamata, corrispondente allo 0,40 per cento delle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento complessivo del SSN a cui concorre lo Stato per l'anno 2022;

**VISTA** la nota del 20 dicembre 2022, diramata il 21 dicembre 2022 prot. DAR n. 21430, con la quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha trasmesso lo schema di decreto in oggetto, ai fini dell'acquisizione dell'intesa in sede di questa Conferenza;

**VISTE** le intese acquisite nell'odierna seduta sulla proposta del Ministero della salute, concernenti le proposte di deliberazione CIPRESS di riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022, nonché di assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l'anno 2022 (Rep. Atti n. 278/CSR e Rep. Atti n. 280/CSR);

**CONSIDERATO** che, nel corso della odierna seduta, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa sullo schema di decreto in esame;

**ACQUISITO** l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle quote premiali per l'anno 2022, come da Tabella Allegato sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Segretario  
Cons. Paola D'avena

Il Presidente  
Ministro Roberto Calderoli

SLR/AC

**Tabella A**

Regioni	IMPORTO	di cui quota a carico della compartecipazione all'IVA
PIEMONTE	47.537.981	17.826.743
VALLE D'AOSTA	-	
LOMBARDIA	10.000.000	3.750.000
P. A. BOLZANO	-	
P. A. TRENTO	-	
VENETO	-	
FRIULI V. G.	-	
LIGURIA	107.059.379	40.147.267
E. ROMAGNA	71.951.085	26.981.657
TOSCANA	64.133.800	24.050.175
UMBRIA	35.000.000	13.125.000
MARCHE	15.748.060	5.905.523
LAZIO	21.186.019	7.944.757
ABRUZZO	17.359.799	6.509.925
MOLISE	8.773.203	3.289.950
CAMPANIA	41.694.842	15.635.566
PUGLIA	21.496.087	8.061.033
BASILICATA	15.979.745	5.992.404
CALABRIA	26.000.000	9.750.000
SICILIA (*)	-	
SARDEGNA	-	
<b>TOTALE</b>	<b>503.920.000</b>	<b>188.970.000</b>

(\*) = Per la Regione Siciliana si applicano le norme relative alla compartecipazione (art. 1, c. 830, L. 296/2006)

